

altri diciotto mesi. Ulteriori proroghe — di carattere del tutto eccezionale — sia per l'inizio che per l'ultimazione dei lavori, potranno essere concesse sentito il parere della commissione di cui all'art. 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Le proroghe debbono essere richieste prima della scadenza del termine utile che decorre dalla data di notifica all'interessato da parte della locale prefettura.

Art. 14.

Disposizioni transitorie

Le istanze presentate a tutto il 31 dicembre 1975, corredate della prescritta documentazione, e fondate sull'incremento delle frequenze degli spettatori o delle giornate di attività per le quali non è stato adottato alcun provvedimento, potranno essere esaminate sulla base dei certificati S.I.A.E. già prodotti dagli interessati ai sensi degli articoli 2 e 4 relativamente ai bienni 1971-72 e 1973-74.

Roma, addì 22 gennaio 1976

Il Ministro: SARTI

(1498)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1976.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Venegono.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale n. 147 del 3 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 193 del 3 agosto 1965, con il quale sono state determinate le caratteristiche dell'aeroporto di Venegono ai sensi dell'art. 714-bis del citato codice;

Considerato che occorre modificare il sopracitato decreto delle caratteristiche n. 147 del 3 luglio 1965;

che occorre ai sensi dell'art. 714-bis del codice della navigazione stabilire la direzione e la lunghezza di atterraggio nonché il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Venegono;

che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-bis del codice della navigazione, sono determinate relativamente all'aeroporto di Venegono come segue:

Direzioni di atterraggio:

Lat. N.	45°44'26"
Long. E. Gw	08°53'13"
Orientamento	N. S.

Lunghezza di atterraggio:

superiore a m. 1500

Livello medio dell'aeroporto:

m. 320 s.l.m.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

testata nord m. 327,20

testata sud m. 313,60

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto, che sostituisce a tutti gli effetti il precedente del 3 luglio 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 3 agosto 1965), sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1976

Il Ministro: FORLANI

(1496)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1976.

Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante le limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Rimini.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale n. 415 del 30 ottobre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numero 286 del 19 novembre 1964, con il quale sono state determinate le caratteristiche dell'aeroporto di Rimini ai sensi dell'art. 714-bis del citato codice;

Visto il decreto ministeriale n. 60 del 3 giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numero 268 del 27 ottobre 1966, che ha rettificato le caratteristiche stabilite con il decreto precedente;

Visto il decreto ministeriale n. 64 del 27 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 66 del 13 marzo 1970, con il quale è stata dichiarata la esecutività delle mappe depositate presso i comuni di Rimini e Riccione;

Considerato che a seguito del prolungamento della pista principale dell'aeroporto si è reso necessario provvedere all'elaborazione di un'ulteriore mappa contenente le relative limitazioni riguardanti il comune di Rimini;

Vista la pubblicazione della suddetta mappa effettuata all'albo pretorio del comune di Rimini dal 24 aprile 1975 al 24 giugno 1975 e relativa alle limitazioni da porre in essere in base al codice della navigazione;

Considerato che avverso la determinazione delle zone soggette a limitazioni non ha presentato opposizione alcuna ditta;

Ritenuta la necessità e la legittimità delle limitazioni imposte;

Decreta:

La mappa di cui sopra, relativa alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni ed impianti nella vicinanza dell'aeroporto di Rimini è esecutiva, con annotazione apposta dall'ufficio competente sulla mappa stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1976

Il Ministro: FORLANI

(1497)